



Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

Delibera del Direttore Generale n. 984 del 28/12/2016

Oggetto: CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AZIENDA USL UMBRIA 2 E L'OPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PRESSO L'UNITA' DI CONVIVENZA PSICHIATRICA SITA A FOLIGNO IN VIA SPORTELLA MARINI N.44 - Periodo 01/01/2017 - 31/12/2019.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 9258 del Servizio Proponente, ASSISTENZA DISTRETTUALE - DISTRETTO FOLIGNO

Hash documento formato .pdf (SHA256):

b1800d337967c990a209ac676eaffb8ccfb4bf2da5dcedf973513a0f45b58e7f

Hash documento formato .p7m (SHA256):

b2ea53e8b8ef8500c30bc1264a2daa1e05516cd33e50667c192ba110a3c46782

Firmatari: PIETRO MANZI, Sergio Garofoli, Paola Menichelli, Enrico Martelli

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:

Direttore Sanitario: Dr. Pietro Manzi - parere: FAVOREVOLE

Direttore Amministrativo: Dott. Enrico Martelli - parere: FAVOREVOLE

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE (*)
(Dr. Imolo Fiaschini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Distretto Sanitario di Foligno

Allegato alla Delibera del Direttore Generale n. del

Normativa di riferimento:

- D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- L.R. 1 febbraio 2005 n. 2 e successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 e sue successive modifiche e integrazioni;
- L.R. 9 agosto 1991 n. 21;
- DPR 14 Gennaio 1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";
- Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 " Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma della Legge 23 ottobre 1992 n.241 " e successive modifiche ed integrazioni all'art. 8-bis prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali nonché di soggetti accreditati nel rispetto di appositi accordi contrattuali;
- Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 agli artt. 8-bis, 8-quater ed 8-quinques individua l'accreditamento istituzionale come presupposto irrinunciabile per potere erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale e stabiliscono che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e per gli enti del SSN a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei contratti;
- Regolamento regionale 25 Febbraio 2000 n. 2 avente ad oggetto " Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e sociosanitarie ";
- Regolamento regionale n° 3/2002 " Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie " che dà seguito a quanto stabilito dalla normativa nazionale e dall'art.25 della L.R. n° 3/98 ";
- *DCR Umbria 7 luglio 1997 n. 372 " Piano regionale di riorganizzazione dei servizi e delle attività di tutela della salute mentale";*
- *DGR 12 gennaio 2005 n. 21 "Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del DPCM 14 febbraio 2001";*
- D.G.R. Umbria del 19 novembre 1997 n. 406 "DGR n. 7404 del 19 novembre 1997 avente per oggetto: atto di indirizzo e coordinamento delle Aziende UU.SS.LL. della regione per la determinazione delle rette di strutture psichiatriche residenziali";

- Conferenza Stato Regioni del 13 giugno 2013 “Le Strutture Residenziali Psichiatriche” ;
- D.G.R. 30 Novembre 2009 n. 1708 avente ad oggetto “ L.R. 04/06/2008 n. 9: Istituzione del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni. Programmazione delle risorse, riferimenti metodologici per la redazione del Piano Attuativo triennale del PRINA e del Programma Operativo del PRINA, approvazione tariffario delle prestazioni e degli interventi per i non autosufficienti e ulteriori misure attuative “;
- Legge regionale 09 aprile 2015 n. 11 – “Testo unico in materia di sanità e servizi sociali”;
- Determinazione Dirigenziale 6 novembre 2014 n. 9067- autorizzazione da parte della Regione Umbria all'Opera Pia Bartolomei Castori per la realizzazione di una struttura da destinare a Unità di Convivenza Psichiatrica per n. 8 posti letto sita in via Sportella Marini n. 44. Foligno (PG) ;
- Determinazione Dirigenziale 19 maggio 2015 n. 3335, autorizzazione da parte della Regione Umbria all'Opera Pia Bartolomei Castori all'esercizio di una struttura destinata ad Unità di Convivenza Psichiatrica per n. 8 posti sita in Foligno (PG)”;
- *Determinazione Dirigenziale 17 dicembre 2015 n. 9814, “Ampliamento dell'accreditamento istituzionale, già rilasciato alla residenza Protetta Opera Pia Bartolomei Castori co D.D. n. 8811 del 21 novembre 2013, per l'attività di Unità di convivenza psichiatrica sita nel Comune di Foligno”;*
- *Determinazione Dirigenziale 20 giugno 2016 n. 5352, “Ampliamento dell'accreditamento istituzionale, già rilasciato alla Residenza protetta Opera Pia Bartolomei Castori con D.D. n. 8811 del 21 novembre 2013, per l'Unità di Convivenza Psichiatrica sita nel Comune di Foligno- Sospensiva”;*
- *Delibera del Direttore Generale 25 agosto 2015 n. 834, “ Assistenza residenziale a pazienti psichiatrici- Approvazione dello schema di convenzione con le Unità di Convivenza”.*

Motivazione:

La Unità di Convivenza (di seguito U.C.) con assistenza nelle 12 ore giornaliere, è una struttura rivolta prevalentemente, ma non esclusivamente, a pazienti con un pregressa esperienza in Comunità Terapeutica Riabilitativa (CTR2/CTR1 con presenza di operatori di assistenza nelle 24 ore), conclusasi positivamente.

I pazienti eleggibili quindi per la U.C. sono clinicamente stabilizzati e presentano bisogni prevalentemente nell'area del supporto e della riabilitazione di mantenimento piuttosto che in quella terapeutica specifica (CTR); possono presentare livelli anche differenti di disabilità nella conduzione della vita quotidiana, nella cura di sé / dell'ambiente, nelle competenze relazionali, nella gestione economica e nelle abilità sociali, ma tuttavia sempre compatibili con un'assistenza garantita solo nelle 12 ore diurne.

In termini di aree di intervento, la tipologia di offerta da parte della struttura U.C. è caratterizzata dall'attuazione di programmi a bassa intensità riabilitativa, con prevalenza di attività di risocializzazione.

Nella USL Umbria 2 la risposta ai bisogni di salute nell'area della psichiatria è piuttosto variegata, con strutture psichiatriche a gestione diretta (come nell'area nord) e strutture convenzionate ed una diversa articolazione della rete delle strutture residenziali e semiresidenziali.

Vi sono situazioni in cui la malattia psichiatrica può evolvere verso la cronicizzazione con un grado più o meno elevato di deficit cognitivo e di perdita di autonomia. Parte di questi pazienti sono ospiti lungodegenti di strutture residenziali del DSM di tipo terapeutico-riabilitativo (CTR1 e CTR2) dove spesso hanno raggiunto una stabilizzazione clinica ma non un recupero delle abilità individuali e sociali sufficienti da consentire la dimissione e il reinserimento nel contesto sociale e familiare.

Sono pazienti cronici che, per il percorso effettuato ed il livello di autonomia raggiunto, necessitano di strutture a più bassa intensità di trattamento riabilitativo e medio livello di intervento socio-assistenziale.

La difficoltà di dimissione determina un utilizzo improprio delle CTR, con l'occupazione di posti necessari all'inserimento di nuova utenza.

Pertanto, la disponibilità di Strutture Residenziali più idonee per interventi socio-riabilitativi a bassa intensità riduce il rischio di ricoveri ospedalieri impropri e lunghi in situazioni croniche residuali che esprimono grave disagio sociale e comporta anche una retta giornaliera decisamente meno onerosa, con possibilità di compartecipazione da parte dell'utente.

Nell'area nord è presente una U.C. a gestione diretta autorizzata per n. 8 p.l. con un numero di utenti già definito da tempo mentre, allo stato attuale, sono state individuate ulteriori quattro/cinque persone con caratteristiche appropriate all'inserimento presso una struttura a lungoassistenza come l'Unità di Convivenza psichiatrica.

Alla luce di queste considerazioni, al fine di dare risposte più compiute ai bisogni di nuova cronicità nonché di rendere più fluidi ed appropriati i percorsi terapeutico-riabilitativi nelle strutture di cura e riabilitazione psichiatrica (SPDC- CTR1- CTR2) emerge la necessità di ampliare l'offerta delle strutture residenziali "di lungoassistenza" per trattamenti riabilitativi-assistenziali prolungati, consentendo così alle strutture terapeutico-riabilitative la disponibilità di posti per la riabilitazione intensiva senza lunghe attese.

Con le Deliberazioni del 25 agosto 2015 n. 834 e del 26 novembre 2015 n. 1106, il Direttore Generale ha approvato il testo della convenzione da utilizzare per la disciplina dei rapporti con le strutture residenziali per pazienti psichiatrici denominate "Unità di Convivenza".

Con Determinazione Dirigenziale del 19 maggio 2015 n. 3335, la Regione Umbria ha autorizzato l'Opera Pia Bartolomei Castori all'esercizio di una struttura destinata ad Unità di Convivenza Psichiatrica per n. 8 posti sita in Foligno (PG)".

Con Determinazione Dirigenziale del 17 dicembre 2015 n. 9814 l'Opera Pia Bartolomei Castori ha ottenuto l'ampliamento dell'accreditamento istituzionale, che era già stato rilasciato alla struttura con D.D. n. 8811 del 21 novembre 2013 per la Residenza Protetta, anche per l'attività di Unità di Convivenza psichiatrica;

Con Determinazione Dirigenziale 20 giugno 2016 n. 5352, è sospeso l'Ampliamento dell'accreditamento istituzionale per l'Unità di Convivenza Psichiatrica, dando atto che il procedimento potrà essere riavviato a fronte di richiesta del soggetto contestualmente all'avvio dell'attività e di verifica di Audit con esito positivo;

Con nota n. 245494 del 9 novembre 2016 Mons. Gualtierio Sigismondi, il qualità di legale rappresentante dell'Opera Pia Bartolomei Castori, fa richiesta all'Azienda USL Umbria 2 di convenzionamento per l'attività di Unità di Convivenza Psichiatrica nella struttura Opera Pia Bartolomei Castori, sita a Foligno in via Sportella Marini n. 44.

Esito dell'istruttoria:

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE

1-di stipulare apposita Convenzione tra la USL Umbria2 e l'Opera Pia Bartolomei Castori per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale presso la struttura Unità di Convivenza psichiatrica sita a Foligno in via Sportella Marini n. 44, e che cesserà per tutti gli obblighi contrattuali, nel caso in cui la Regione Umbria non rinnovi l'accreditamento istituzionale;

2- di stabilire che la suddetta convenzione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ha durata di tre anni, a partire dal 01/01/2017 fino al 31/12/2019;

3- di dare atto che la retta stabilita con DGR n. 406/2005 e con DGR 1708/2009 è pari a € 65,10 per un importo annuo presunto pari a € 95.046,00 corrispondenti ad un numero di giornate di assistenza pari a 1460 ed un importo complessivo presunto nel triennio pari ad € 285.138,00 corrispondenti ad un numero di giornate di assistenza pari a 4380 da imputare nel conto CO.GE. 3100500110 " Assistenza riabilitativa residenziale per malati e disturbati mentali da privato intra regionale " sarà previsto nel Bilancio Economico Preventivo per l'anno 2017 ed a seguire verrà imputato negli anni successivi;

4-di dare atto che la presente delibera non è sottoposta a controllo regionale;

5- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Sergio Garofoli)

Il Direttore del Distretto Sanitario
(Dott.ssa Paola Menichelli)

**CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AZIENDA
USL UMBRIA 2 E L'OPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI PER LA
EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE
PRESSO L'UNITA' DI CONVIVENZA PSICHIATRICA SITA A FOLIGNO IN
VIA SPORTELLA MARINI N.44 - Periodo 01/01/2017 – 31/12/2019.**

Il giorno del mese di, nell'anno, presso la sede legale
provvisoria dell'Azienda USL Umbria 2, sita in Terni, via Bramante 37,

T R A

l'Azienda USL Umbria 2, con sede legale come sopra precisata, Codice fiscale e P. Iva
01499590550 rappresentata dal Dott. Imolo Fiaschini nella qualità di Direttore Generale, di seguito
denominata Azienda

E

L'Opera Pia Bartolomei Castori, con sede legale in Foligno, via Butaroni n° 15, Codice fiscale e P.
Iva 82000130540, rappresentata dal Sig. Gualtierio Sigismondi, c.f. SGSGTR61B25A710N, nella
qualità di legale rappresentante, di seguito denominata “ Opera Pia Bartolomei Castori “

PREMESSO CHE

la presente convenzione è soggetta a tutte le norme vigenti per tempo, di ogni ordine e grado, in
materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali per prestazioni sanitarie e
socio-sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale; inoltre la presente convenzione si colloca in
un contesto finanziario dell'Azienda globalmente vincolato dall'assegnazione regionale indistinta e
dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere
annualmente rideterminato per garantire il rispetto dei livelli di spesa programmati.

Con le Determine Dirigenziali n° 3335 del 19/05/15, n° 9814 del 17/12/15 adottate dal competente
servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali Umbria servizio V – Accreditamento e
Valutazione Qualità, “ Opera Pia Bartolomei Castori è stata rispettivamente autorizzata e accreditata
all'esercizio provvisorio di una struttura destinata ad Unità di Convivenza Psichiatrica per n. 8 posti
letto sita in Sportella Marini n. 44, Foligno (PG).

Con la Determina Dirigenziale n° 5352 del 20/06/16 avente ad oggetto “ Ampliamento dell’Accreditamento Istituzionale, già rilasciato alla “ Residenza Protetta Opera Pia Bartolomei Castori “ con D.D. n. 8811 del 21/11/13, per l’attività di Unità di Convivenza Psichiatrica sita nel Comune di Foligno: sospensiva “ adottata dal competente servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali Umbria servizio V – Accreditamento e Valutazione Qualità, “ è consentito alle Aziende sanitarie regionali di stipulare accordi convenzionali con la struttura per le prestazioni oggetto della sospensiva, a condizione che l’accordo preveda la decadenza del medesimo qualora il procedimento per l’accreditamento non sia riattivato entro 12 mesi dalla notifica del presente atto a fronte di richiesta del soggetto contestualmente all’avvio dell’attività e di verifica dell’Audit con esito positivo entro 30 giorni dalla richiesta.

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione

Art. 1 – Oggetto.

Oggetto della presente convenzione è la seguente disciplina dei rapporti tra l’Azienda e Opera Pia Bartolomei Castori a pazienti psichiatrici, che per la prima annualità avranno un valore pari ad € 95.046,00 corrispondenti ad un numero di giornate di assistenza pari a 1460 ed un importo complessivo presunto nel triennio 2017-2019 pari ad € 285.138,00 corrispondenti ad un numero di giornate di assistenza pari a 4380..

L’Azienda, in base alla programmazione sanitaria regionale, definisce il budget aziendale da utilizzare a favore dei residenti nel territorio di riferimento per l’assistenza residenziale a pazienti psichiatrici con periodicità annuale con periodicità annuale, stabilendo altresì, in base allo storico, quello da destinare a Opera Pia Bartolomei Castori. Fermo restando il complessivo aziendale, per Opera Pia Bartolomei Castori il budget potrà variare, in diminuzione o in aumento, anche in corso di anno, sulla base delle effettive esigenze di assistenza valutate dall’Azienda.

Art. 2 – Accesso ai Centri.

L’accesso degli utenti avverrà in seguito a valutazione del progetto terapeutico individuale definito dal C.S.M. di competenza territoriale da parte del Responsabile della Riabilitazione psichiatrica.

Opera Pia Bartolomei Castori si impegna a dare comunicazione tempestiva della data di ingresso degli utenti alla Direzione distrettuale di riferimento nonché quella di eventuali dimissioni e di ogni assenza dell'utente dovuta a cause di varia natura.

Il Distretto territorialmente competente ha il compito di garantire il rispetto del tetto di spesa fissato in sede di negoziazione annuale del budget.

L'equipe del Servizio del D.S.M. redige il Piano Terapeutico-Riabilitativo individuale per ogni singolo paziente da inviare ad Opera Pia Bartolomei Castori. Nel Progetto vengono definiti gli obiettivi riabilitativi ed i tempi presumibili della loro realizzazione, nonché il programma terapeutico con monitoraggio dell'evoluzione delle condizioni psichiche dell'utente. Tale progetto, che deve essere redatto all'atto della presa in carico e rinnovato durante l'iter riabilitativo, deve essere custodito in copia originale nella cartella clinica del C.S.M. di competenza territoriale e in copia conforme nell'Unità di Convivenza.

L'Azienda esercita l'attività di monitoraggio e verifica dell'andamento dei progetti terapeutici dei propri utenti tramite i Servizi territoriali psichiatrici del D.S.M..

Opera Pia Bartolomei Castori si impegna a condividere con i Servizi di riferimento il progetto terapeutico personalizzato di ciascun utente inserito, informando tempestivamente i Servizi di tutte le variazioni d'urgenza resesi necessarie.

Art. 3 – Prestazioni della Unità di Convivenza.

Opera Pia Bartolomei Castori è tenuta ad erogare tutte le prestazioni riportate nel progetto terapeutico-riabilitativo personalizzato elaborato per ogni ospite, secondo quanto programmato in funzione dei bisogni di ogni singolo paziente:

- servizi alberghieri;
- assistenza sanitaria in stretta collaborazione con l'equipe curante del CSM di riferimento (psichiatrica, infermieristica e psicologica)
- attività riabilitativa psichiatrica e psico-educativa;
- attività occupazionali, ricreative e culturali;

- ogni altra attività finalizzata a sostenere l'utente negli atti quotidiani significativi per la gestione della giornata, l'avvio quotidiano di attività esterne sia riabilitative che lavorative nell'ambito della rete sociale attivata.

Sono espressamente escluse le seguenti prestazioni:

- assistenza protesica ed integrativa (garantita secondo la normativa vigente da parte della ASL di residenza;
- assistenza farmaceutica (garantita dal SSR ai sensi della DGR 291 del 13/03/2002);
- consulenze specialistiche (garantite dal SSR secondo le regole prescrittive in vigore);
- beni sanitari extra LEA (a carico dell'utente).

Opera Pia Bartolomei Castori è tenuta altresì a garantire il flusso di informazioni sulle condizioni cliniche degli ospiti secondo il modello previsto dall'Azienda. Opera Pia Bartolomei Castori è tenuta alla trasmissione dei dati relativi ai flussi di governo (modello STS 11, STS 24, eventuali altri) nei tempi e nelle modalità dettate dall'Azienda. Per tale incombenza Opera Pia Bartolomei Castori è tenuta ad individuare un referente al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'Azienda. Opera Pia Bartolomei Castori si impegna ad assolvere ulteriori debiti informativi richiesti dall'Azienda.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi costituisce fattispecie sanzionabile ai sensi del successivo art. 14.

Le prestazioni previste dalla presente convenzione non possono subire sospensioni o interruzioni se non preventivamente autorizzate dall'Azienda.

Art. 4 – Requisiti strutturali, organizzativi e di qualità.

Opera Pia Bartolomei Castori si impegna a mantenere i requisiti strutturali, organizzativi e di qualità previsti dalla normativa vigente, anche in relazione agli atti della Giunta Regionale Umbria che hanno istituito una regolamentazione provvisoria dei rapporti tra SSR e strutture private.

In ogni caso le parti concordano che la convenzione sarà adeguata contestualmente ai provvedimenti che saranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

Art. 5 – Personale.

Opera Pia Bartolomei Castori si impegna ad impiegare personale sanitario e non sanitario secondo le vigenti disposizioni, in possesso delle idonee qualifiche professionali e con specifica formazione comprovata attraverso curricula ed attestati di frequenza a corsi di qualificazione specifici. Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato, curando di conservare la documentazione dei corsi effettuati.

Il personale che opera nella struttura per le prestazioni oggetto della convenzione deve risultare da apposito elenco depositato presso la Direzione del Distretto territorialmente competente, al momento della stipula della convenzione.

Nell'elenco viene indicato, accanto a ciascun nominativo, il profilo professionale, la qualifica, la tipologia del rapporto contrattuale, l'orario settimanale svolto nella struttura e deve essere corredato dal curriculum formativo e professionale (modello europeo).

Tale elenco degli operai deve essere aggiornato con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno. In caso di assenza di variazioni l'Unità di Convivenza deve comunque darne comunicazione formale.

In caso di variazione del personale, anche se in via temporanea, Opera Pia Bartolomei Castori si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni alla Direzione del Distretto territorialmente competente, allegando la documentazione sopra precisata.

Opera Pia Bartolomei Castori s'impegna ad applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, in relazione alle singole categorie di personale dipendente che opera presso la struttura gestita, ed a rispettare le norme previdenziali ed assicurative previste dalla legge.

Art. 6 – Esternalizzazione di servizi.

Qualora Opera Pia Bartolomei Castori intenda esternalizzare uno o più servizi necessari alla realizzazione delle prestazioni previste dalla presente convenzione, dovrà formulare apposita richiesta alla Direzione del Distretto competente per territorio, dichiarando che la ditta, cui intende affidare il servizio, possiede i requisiti di cui alla vigente normativa in materia di accreditamento istituzionale.

In questi casi Opera Pia Bartolomei Castori dovrà ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 5 per il personale direttamente utilizzato, fornendo tutte le informazioni e la documentazione relative alla Ditta appaltatrice del servizio.

Nel caso che l'esternalizzazione riguardi i servizi alberghieri (pulizia, ristorazione, lavanderia ecc.), fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa relativamente alla

qualificazione del personale, alla previdenza, ecc., non è necessario fornire la documentazione richiesta al comma che precede.

Art. 7 – Sicurezza sul luogo di lavoro.

Opera Pia Bartolomei Castori è tenuta a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare è tenuta:

- 1) all'osservanza del D.Lgs n° 81/08;
- 2) a trasmettere alla Direzione del Distretto di Foligno il Documento di Valutazione dei Rischi relativo all'oggetto della presente convenzione, prima della relativa stipula.

Art. 8 - Documentazione.

Opera Pia Bartolomei Castori si impegna a tenere aggiornata la documentazione relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria.

Gli strumenti essenziali della documentazione comprendono:

- progetto terapeutico-riabilitativo individuale, con documentazione delle verifiche periodiche effettuate al fine di garantire l'adeguato raggiungimento degli obiettivi;
- scheda sanitaria, che contenga la registrazione di eventuali terapie farmacologiche assunte dai singoli pazienti;
- registro delle presenze degli ospiti;
- fogli di presenza del personale suddiviso per mansioni e dei turni di lavoro;
- eventuale altra documentazione richiesta dall'Azienda.

La documentazione relativa agli ospiti dovrà essere esibita ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza, fatta salva la legislazione vigente in materia di protezione dei dati sensibili, se opponibile..

Art. 9- Copertura assicurativa

Al fine di garantire gli ospiti dell'Unità di Convivenza da ogni evento dannoso che si possa verificare nel corso del trattamento riabilitativo, la struttura deve essere dotata di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per l'intero periodo della convenzione.

Art. 10 - Protezione dei dati personali

Opera Pia Bartolomei Castori si impegna ad osservare scrupolosamente le disposizioni previste nel D. Lgs n° 196 del 30/06/03 avente ad oggetto “ Codice in materia di protezione dei dati personali “. In particolare è tenuta a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti ed alle Ditte che dovessero assumere servizi esternalizzati. Gli obblighi connessi alla riservatezza dei dati non si estinguono alla scadenza della convenzione o, comunque, al termine del rapporto di collaborazione.

Opera Pia Bartolomei Castori, in qualità di affidataria è designata quale “ Responsabile esterno del trattamento dei dati “ con conseguente assunzione dell'obbligo di ottemperare a quanto previsto dalla suddetta normativa, nonché ad adottare e/o integrare le specifiche istruzioni fornite dall'Azienda, titolare dei dati oggetto del trattamento stesso.

Alla scadenza della convenzione o, comunque al termine del rapporto di collaborazione, Opera Pia Bartolomei Castori dovrà riconsegnare all'Azienda tutti i dati di cui è in possesso, comunque conservati, e continuare a rispettare l'obbligo di riservatezza.

Tenendo conto delle responsabilità civili e penali connesse alla violazione della richiamata normativa sul trattamento dei dati personali, inoltre, è opportuno che all'interno della struttura sia adottata ogni opportuna misura fisica, logico-informatica e organizzativa prescritta.

Art. 11 – Tariffe.

Come previsto dalla DGR n° 1708 del 30/11/09 la tariffa è stabilita per un importo non superiore ad € 65,10= per ogni giorno di degenza di ogni ospite. Per le persone che hanno avuto accesso all'Unità di convivenza secondo quanto previsto dall'art.2 della presente convenzione, l'Azienda pagherà la quota a carico del SSR secondo le vigenti disposizioni regionali (sino al 100%) e comunque con un minimo del 60% della tariffa (€ 39,06=)(DGR n.21/05).

Per ogni giorno di assenza dell'utente dall'Unità di Convivenza, conseguente anche ad eventuali ricoveri ospedalieri, il costo giornaliero della retta sarà ridotto del 30%.

Nel caso in cui l'Azienda sia destinataria di delega di funzioni da parte di Comuni in materia inerente l'oggetto della presente convenzione, questa pagherà anche l'eventuale quota di integrazione sociale di competenza del Comune delegante, previa acquisizione dei relativi finanziamenti.

Art. 12 - Liquidazione Competenze.

La liquidazione delle competenze avverrà con atto del Direttore del Distretto territorialmente competente, entro 60 gg dal ricevimento della fattura, che dovrà essere emessa con cadenza mensile.

Le fatture dovranno essere accompagnate da una distinta nella quale siano riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza presso la struttura nel periodo di riferimento. La distinta dovrà essere validata dai referenti dei Servizi invianti, per consentire la liquidazione delle competenze.

L'Azienda si riserva di chiedere fatture separate, sempre a canone mensile posticipato, per la quota economica stabilita con i Fondi della Legge Regionale n. 9 del 4 giugno 2008.

Opera Pia Bartolomei Castori assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.. I pagamenti devono essere effettuati sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, si obbliga a comunicare ogni modifica relativa al conto corrente dedicato. Ai sensi del comma 9bis dell'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i., il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente accordo.

Il presente accordo contrattuale all'obbligo dell'acquisizione del CIG così come indicato al punto 4.5 della determinazione n.4 del 04/07/2011 della AVCP.

Art. 13 - Fornitura di farmaci e presidi.

L'Azienda si impegna inoltre ad assicurare la fornitura diretta di tutti i farmaci a carico del SSN indicati nel progetto terapeutico-riabilitativo individuale.

La fornitura di farmaci, come sopra indicata, è disciplinata dalla DGR 291 del 13/03/2002, che prevede che l'assistenza farmaceutica sia garantita con la distribuzione diretta da parte delle Aziende Sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza residenziale e semiresidenziale.

A fronte di tali forniture Opera Pia Bartolomei Castori è tenuta a tenere presso la struttura appositi registri ed a rendicontare l'uso delle stesse, anche per i pazienti non residenti nel territorio dell'Azienda.

Art. 14 – Controlli e sanzioni.

L'Azienda attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto della presente convenzione.

Il riscontro di eventuali irregolarità e/o violazioni della presente convenzione da parte di Opera Pia Bartolomei Castori potrà comportare, a discrezione dell'Azienda, l'applicazione di una penale pecuniaria da un minimo di € 100,00= ad un massimo di € 1.000,00= per ogni infrazione rilevata. La penale potrà essere applicata solo dopo l'espletamento della procedura di contestazione di addebiti, che deve essere fatta per iscritto, prevedendo la possibilità di controdeduzioni entro 10gg dal

ricevimento della stessa, e prevedendo eventualmente un termine congruo per la realizzazione di eventuali interventi correttivi. Qualora vi fosse reiterazione nella violazione, l'Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali ha rilasciato l'autorizzazione e l'accreditamento.

Opera Pia Bartolomei Castori si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale dell'Azienda addetto al controllo l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

Art. 15 - Durata della convenzione

La disciplina di cui al presente accordo ha validità a far data dal 01/01/17 e fino al 31/12/2019, salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento istituzionale oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture sanitarie e socio sanitarie private.

Art. 16 –Oneri fiscali e registrazione

Ai sensi della Legge Regionale Umbria n. 11/15 Opera Pia Bartolomei Castori riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione.

Il regime fiscale relativo alle prestazioni previste dalla presente convenzione sarà quello attinente alla natura giuridica di Opera Pia Bartolomei Castori .

Art. 17 – Foro competente

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Terni.

La presente scrittura redatta in duplice originale consta di n° 10 fogli scritti e, dopo la sua lettura, viene approvata con la sottoscrizione che segue:

Letto, confermato e sottoscritto.

Azienda USL Umbria 2

Il Direttore Generale

Dott. Imolo Fiaschini

Per “Opera Pia Bartolomei Castori “

Il legale rappresentante sig. Gualtiero Sigismondi

Opera Pia Bartolomei Castori espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole della presente convenzione ai sensi dell’art. 1341 c.c. e di approvare quelle di cui agli artt. 3 (prestazioni dell’Unità di Convivenza), 10 (protezione dei dati personali), 12 (liquidazione competenze), 14 (controlli e sanzioni), 16 (oneri fiscali e di registrazione), 17 (foro competente) ai sensi dell’art. 1342 c.c.

Per “Opera Pia Bartolomei Castori “

Il legale rappresentante sig. Gualtiero Sigismondi
